


# COMUNE DITARVISIO

PROVINCIA DI UDINE





# REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

## Art. 1 - Presentazione delle istanze o delle petizioni

- 1. L'istanza o petizione di cui all'art. 42 dello Statuto Comunale è diretta a promuovere, da parte della Amministrazione Comunale, interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
- 2. Ciascun elettore residente nel Comune ha diritto di presentare istanze/petizioni di cui al comma 1, rivolte al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Sindaco, nelle materie di rispettiva competenza.
- 3. Le istanze/petizioni devono essere presentate al Sindaco in forma scritta, devono essere sottoscritte con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo di tutti i proponenti e devono indicare con chiarezza la persona a cui deve essere fornita la risposta.
- 4. Il Segretario Generale, sentito il Dirigente o il Responsabile del Procedimento, individua l'organo competente a pronunciarsi, ne informa il proponente ed il Sindaco. Quest'ultimo ne dà comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo e procede alla audizione dei rappresentanti firmatari di cui al precedente comma 3
- 5. Nel caso in cui sia competente la Giunta Comunale, risponde il Sindaco o l'Assessore da lui delegato; nel caso in cui sia competente il Consiglio, risponde il Sindaco dopo che sull'argomento vi sia stato un pronunciamento del Consiglio Comunale.
- 6. Le istanze a mezzo delle quali vengono chieste informazioni su uno o più atti o attività riguardanti l'Amministrazione Comunale, possono essere presentate per iscritto al Sindaco anche da singoli cittadini.
- 7. La risposta deve pervenire al primo firmatario entro 60 giorni dalla presentazione della istanza e, comunque, per giustificati motivi, non oltre 90 giorni.
- 8. Quando l'istanza viene accolta, l'Amministrazione Comunale adotta gli atti o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate dalla stessa.
- 9. Le istanze/petizioni e le relative risposte vengono conservate presso il Dirigente o il Responsabile del procedimento.

### Art. 2 – Presentazione delle proposte

- 1. La proposta è la richiesta di adozione di un atto giuridico di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta.
- 2. La proposta deve essere presentata al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio o alla Giunta Comunale e deve essere sottoscritta da almeno il 20% degli elettori di ogni comunità o di almeno 300 elettori del Comune. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 53/1990. I sottoscrittori devono indicare un referente ed un domicilio per le comunicazioni.
- 3. Sono condizione di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e di competenza comunale, la redazione in articoli (se ha ad oggetto una disciplina regolamentare), la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto alla Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime.
- 4. Sull'esistenza della condizioni di ammissibilità decide il segretario generale sentiti il Dirigente o il Responsabile del procedimento. Il Segretario Generale, prima di decidere, può invitare i proponenti ad integrare la documentazione fornita.
- 5. I proponenti possono chiedere al Segretario Generale informazioni e/o documentazioni utili all'istruttoria della proposta.
- 6. La data di presentazione della proposta, ai fini della decorrenza dei termini entro i quali deve pronunciarsi l'organo competente di cui al successivo comma 9, è quella in cui perviene la documentazione completa.
- 7. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integr. Nel caso di competenza del Consiglio Comunale, lo stesso acquisisce anche il parere della Giunta Comunale sull'argomento.
- 8. Il Sindaco comunica al referente di cui al comma 2 la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.
- 9. Trascorsi 30 giorni dalla data della presentazione della proposta o ulteriori 30 giorni nel caso in cui la Giunta Comunale, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della stessa Giunta, decida un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta Comunale.
- 10.La deliberazione sulla proposta è comunicata ai sensi del comma 2 del presente articolo ed è adeguatamente pubblicizzata; la stessa deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.

### Art. 3 – Pubblicizzazione

1. Su richiesta dell'istante, le decisioni assunte dalla Giunta Comunale, dal Consiglio o dal Sindaco su petizioni o proposte sono rese pubbliche attraverso pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune e, nel caso di problemi legati ad una o più frazioni, anche nelle apposite bacheche comunali.

## Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi immediatamente dopo l'esecutività della delibera di approvazione. (data pubblicazione 14/08/2006, in vigore 30/08/2006)